

Martedì, 11 ottobre 2016

IL CASO DEL GIORNO

Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato

/ Alfio CISELLO

Può succedere che, per una qualsivoglia ragione, il contribuente, in primo grado, non depositi la **nota spese**, fatto che dal punto di vista strettamente processuale non ha alcun effetto.

Nella sentenza, il giudice può accogliere interamente il ricorso e compensare le spese, per cui, a fronte dell'appello principale della parte pubblica, ci può essere l'appello incidentale del contribuente sul capo di sentenza relativo alla compensazione.

Quindi, sul versante del contributo unificato da corrispondere nel corso del secondo grado, la parte appellante principale (ipotizzando che ad esempio sia un'Agenzia fiscale) lo prenota a debito, mentre l'appellante incidentale, in base a quanto sostenuto nella direttiva Min. Economia e Finanze 14 dicembre 2012 n. 2 § 17, lo deve comunque corrispondere.

In realtà, come abbiamo diverse volte messo in evidenza, si tratta di una tesi davvero [...]

PAGINA 2

CONTABILITÀ

Pronto il nuovo Registro dei revisori legali

A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 135/2016, sono state istituite le nuove Sezioni A e B

/ Silvia LATORRACA

Con una nota pubblicata nella giornata di ieri, 10 ottobre 2016, sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) il MEF, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, ha dato notizia dell'avvenuto aggiornamento del Registro dei revisori legali e, in specie, della formazione delle Sezioni A e B.

L'aggiornamento consegue alle novità introdotte dal DLgs. 135/2016 (in vigore dal 5 agosto 2016), che ha riformato la disciplina in materia di revisione legale dei conti, contenuta nel DLgs. 39/2010.

L'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore fino al 4 agosto 2016) e le relative disposizioni attuative (DM 16/2013) avevano stabilito che il Registro dei revisori legali fosse composto da **due sezioni**, la prima dedicata ai **revisori attivi** e la seconda dedicata ai **revisori inattivi**, cioè i soggetti che non avevano assunto incarichi di revisione legale o che non avevano collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecuti-

vi.

Il DLgs. 135/2016 ha sostituito interamente la citata disposizione, eliminando la predetta distinzione.

Per contro, l'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore dal 5 agosto 2016) prevede l'istituzione:

- della **Sezione A**, dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei **3 anni** precedenti;

- della **Sezione B**, dedicata ai soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione, ma che possono svolgere attività professionali diverse, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.

L'art. 27 comma 5 del DLgs. 135/2016 ha, poi, previsto una specifica **disciplina transitoria**, per effetto della quale i soggetti che al 5 agosto 2016 erano iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori attivi sarebbero transitati automaticamente nella Sezione A. Sarebbero contestualmente stati iscritti nella Sezione [...]

PAGINA 3

IN EVIDENZA

Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele

Licenziamento collettivo illegittimo se la comunicazione non è precisa

Domani le elezioni per il rinnovo del CdA della Cassa Dottori

ALTRE NOTIZIE

/ DA PAGINA 8

FISCO

IVA "sospesa" nella trasformazione sotto controllo doganale

/ Vincenzo CRISTIANO

Con la nota n. 84724 di ieri, l'Agenzia delle Dogane fornisce importanti chiarimenti sui **regimi speciali** contenuti nel (nuovo) Codice doganale ad integrazione delle [...]

PAGINA 4

Il mancato deposito della nota spese complica il contributo unificato

Si tratta di un problema che può emergere in appello, stante la censurabile interpretazione del Ministero

/ Alfio CISSELLO

Può succedere che, per una qualsivoglia ragione, il contribuente, in primo grado, non deposita la **nota spese**, fatto che dal punto di vista strettamente processuale non ha alcun effetto.

Nella sentenza, il giudice può accogliere interamente il ricorso e compensare le spese, per cui, a fronte dell'appello principale della parte pubblica, ci può essere l'appello incidentale del contribuente sul capo di sentenza relativo alla compensazione.

Quindi, sul versante del **contributo unificato** da corrispondere nel corso del secondo grado, la parte appellante principale (ipotizzando che ad esempio sia un'Agenzia fiscale) lo prenota a debito, mentre l'appellante incidentale, in base a quanto sostenuto nella direttiva Min. Economia e Finanze 14 dicembre 2012 n. 2 § 17, lo deve comunque corrispondere.

In realtà, come abbiamo diverse volte messo in evidenza, si tratta di una tesi davvero insostenibile, siccome l'**art. 14** del DPR 115/2002 rinvia all'**art. 12** del DLgs. 546/92, che, a sua volta, sancisce che per calcolare il **valore della lite** si fa riferimento all'imposta contestata al netto di sanzioni e interessi.

È davvero evidente come non possa esserci alcun paragone tra l'imposta contestata nell'atto e le spese processuali. Purtroppo, secondo il Ministero bisogna calcolare il contributo sul valore delle **spese legali**, quindi sul valore delle spese che sono state oggetto di compensazione.

In genere, ciò emerge dalla nota spese depositata in primo grado, ma se essa difetta, emergono problemi interpretativi.

Una prima soluzione è quella di considerare la lite come **indeterminabile** pagando la quota fissa di 120 euro, ma ciò, a nostro avviso, non convince, visto che il valore della lite è assolutamente determinabile, stante la presenza di un atto impositivo.

L'interpretazione più "corretta" sembra quella di considerare solo i costi "**vivi**" che emergono dagli atti di primo grado.

In giurisprudenza è stato varie volte affermato che, se il difensore non deposita la nota spese, il giudice deve comunque liquidare le medesime, limitandosi, però, a quelle risultanti dagli atti processuali (Cass. 7 luglio 2006 n. **15557** e 7 luglio 2006 n. **15431**): nel nostro caso, almeno nella maggioranza delle ipotesi, l'unica spesa emergente è quella del **contributo** unificato pagato per il **primo grado**.

Allora, sembra corretto calcolare il contributo per l'appello sull'importo del contributo versato in primo grado. Quindi, se la causa è di valore superiore a 200.000 euro, è stato pagato un contributo di 1.500 euro, si rientra nel primo scaglione e il contributo da corrispondere sarà pari a **30 euro**.

Un parametro può essere il contributo di primo grado

Bisogna prestare attenzione al fatto che se le liti erano due, nel senso che il contribuente ha impugnato due atti, i processi mantengono la loro **autonomia** nonostante la riunione dei ricorsi e, stante il tenore dell'**art. 14** del DPR 115/2002, sebbene sia stata appellata, formalmente con un unico ricorso, la sentenza che ha deciso entrambi i ricorsi riuniti.

Quindi, per tuziorismo, sembra necessario in tal caso pagare **due** contributi unificati, ciascuno calcolato sull'importo del contributo corrisposto in occasione del primo grado di giudizio.

Si evidenzia ancora che, se il difensore, del tutto correttamente, decidesse di valorizzare, nonostante l'esiguo importo, la vera giustizia, dovrebbe evitare di pagare il contributo e indicare, se del caso, nella dichiarazione di valore che nulla è dovuto, essendo l'atto stato completamente annullato e l'appello inerente alle sole spese.

Ciò potrebbe essere indicativo, per la segreteria, di una mancata dichiarazione di valore, quindi il contributo potrebbe essere preteso nella **misura massima**, e non con riferimento alle spese del primo grado.

Pronto il nuovo Registro dei revisori legali

A seguito delle novità introdotte dal DLgs. 135/2016, sono state istituite le nuove Sezioni A e B

/ Silvia LATORRACA

Con una nota pubblicata nella giornata di ieri, 10 ottobre 2016, sul portale della revisione legale (www.revisionelegale.mef.gov.it) il MEF, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato, ha dato notizia dell'avvenuto aggiornamento del Registro dei revisori legali e, in specie, della formazione delle Sezioni A e B.

L'aggiornamento consegue alle novità introdotte dal DLgs. 135/2016 (in vigore dal 5 agosto 2016), che ha riformato la disciplina in materia di revisione legale dei conti, contenuta nel DLgs. 39/2010.

L'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore fino al 4 agosto 2016) e le relative disposizioni attuative (DM 16/2013) avevano stabilito che il Registro dei revisori legali fosse composto da **due sezioni**, la prima dedicata ai **revisori attivi** e la seconda dedicata ai **revisori inattivi**, cioè i soggetti che non avevano assunto incarichi di revisione legale o che non avevano collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.

Il DLgs. 135/2016 ha sostituito interamente la citata disposizione, eliminando la predetta distinzione.

Per contro, l'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione in vigore dal 5 agosto 2016) prevede l'istituzione:

- della **Sezione A**, dedicata ai soggetti che svolgono attività di revisione, che collaborano a un'attività di revisione in una società di revisione o che hanno svolto le predette attività nei **3 anni** precedenti;
- della **Sezione B**, dedicata ai soggetti che non svolgono concretamente attività di revisione, ma che possono svolgere attività professionali diverse, quali incarichi sindacali, perizie o attestazioni previste dal codice civile.

L'art. 27 comma 5 del DLgs. 135/2016 ha, poi, previsto una specifica **disciplina transitoria**, per effetto della quale i soggetti che al 5 agosto 2016 erano iscritti nella sezione del Registro dedicata ai revisori attivi sarebbero transitati automaticamente nella Sezione A. Sarebbero contestualmente stati iscritti nella Sezione B del Registro:

- i soggetti inseriti nella sezione dedicata ai revisori inattivi;
 - coloro i quali, sulla base degli incarichi di revisione legale risultanti nella banca dati del Registro, nell'ultimo triennio non avevano comunicato alcun incarico di revisione legale o non avevano collaborato ad attività di revisione presso una società di revisione legale.
- Mediante la nota pubblicata nella giornata di ieri, il MEF ha, quindi, comunicato che, con l'entrata in vigo-

re del DLgs. 135/2016, sono state **istituite** nel Registro le **nuove Sezioni**, denominate A e B.

Pertanto, la C.M. 7 agosto 2013 n. [34/RGS](#) (si veda "[Comunicazione registro revisori entro il 23 settembre](#)" del 27 agosto 2013), nel fissare al 23 settembre 2013 il termine per effettuare la comunicazione dei dati (in particolare, gli incarichi di revisione legale in corso) al MEF ai fini della prima formazione del Registro, aveva previsto, già in conformità all'allora vigente art. 8 del DLgs. 39/2010, che, a regime, sarebbero stati iscritti d'ufficio nella sezione del Registro dedicata ai revisori inattivi i soggetti che non avessero assunto incarichi di revisione legale o non avessero collaborato a un'attività di revisione legale in una società di revisione per 3 anni consecutivi.

L'aggiornamento delle Sezioni A e B del Registro è stato, quindi, reso effettivo a far data **dal 23 settembre 2016**.

Niente funzione di dominus per i revisori iscritti nella Sezione B

La nota del MEF ha, inoltre, evidenziato che i revisori legali iscritti nella Sezione B del Registro non possono assolvere, in relazione al tirocinio, la **funzione di "dominus"** per aspiranti revisori legali (art. 11 comma 1 del DM 146/2012).

Pertanto, i tirocinanti di dominus eventualmente iscritti in detta Sezione sono invitati, al fine di non incorrere nella sospensione automatica del tirocinio, con effetto dalla data in cui il dominus è collocato nella Sezione B, ad individuare un altro revisore legale (iscritto nella Sezione A) o un'altra società di revisione legale e ad effettuare le conseguenti comunicazioni verso il Registro di variazione del soggetto presso il quale il tirocinio è svolto (modulo TR-10).

A conclusione, pare utile ricordare che le nuove modalità di gestione del Registro assumono rilievo in riferimento agli **obblighi di formazione continua**.

Mentre, infatti, l'art. 8 del DLgs. 39/2010 (nella versione previgente) stabiliva che i revisori inattivi non sarebbero stati tenuti a osservare gli obblighi in materia di formazione ex art. 5 del DLgs. 39/2010 (le cui modalità attuative non sono ancora state definite), secondo il vigente art. 8 del DLgs. 39/2010 i soggetti iscritti nella Sezione B saranno soggetti a tali obblighi, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**.

IVA “sospesa” nella trasformazione sotto controllo doganale

Come per il perfezionamento attivo, sospensione all'atto del vincolo della merce al regime e riscossione dei diritti doganali all'atto dell'importazione

/ Vincenzo CRISTIANO

Con la nota n. [84724](#) di ieri, l'Agenzia delle Dogane fornisce importanti chiarimenti sui **regimi speciali** contenuti nel (nuovo) Codice doganale ad integrazione delle istruzioni fornite con la circolare n. [8](#) del 19 aprile 2016. Inoltre, sempre a fini di semplificazione e a chiusura dei chiarimenti, l'Agenzia riepiloga in una tabella il nuovo assetto delle competenze per il rilascio delle autorizzazioni ai regimi speciali.

Passando alle precisazioni più importanti, l'Agenzia ricorda innanzitutto che, dopo il 1° maggio 2016, le operazioni effettuate nel regime di trasformazione sotto controllo doganale, in essere alla medesima data, devono essere gestite come operazioni di **perfezionamento attivo** “appurando il regime con l'importazione definitiva dei prodotti compensatori (cfr., par. F 7.2, circ. n. 8/D del 2016)”.

Conseguentemente, dallo scorso 1° maggio la riscossione dell'IVA gravante sulle operazioni in questione è effettuata con la modalità prevista per il perfezionamento attivo, che comporta la sospensione del **dazio** e dell'**IVA** all'atto del vincolo della merce al regime e la successiva riscossione dei diritti doganali all'atto dell'importazione definitiva della stessa, ai sensi dell'art. 85 del CDU. L'assolvimento dell'IVA all'atto dell'importazione può avvenire anche presentando la dichiarazione d'intento per l'utilizzo del plafond.

In relazione al citato regime speciale, circa la debenza del dazio dovuto, la Commissione europea ha chiarito che, in assenza della riproduzione, nel CDU, di una norma analoga a quella abrogata, gli operatori economici che utilizzano tale procedura non possono più usufruire, all'atto dell'importazione dei prodotti trasformati, dell'esenzione o riduzione daziaria ammessa dalle abrogate disposizioni. Dal 1° maggio 2016, quindi, viene applicata l'**aliquota daziaria** prevista dalla **tariffa doganale** senza potersi avvalere del certificato di origine preferenziale presentato all'atto del vincolo della merce.

Aliquota daziaria prevista dalla tariffa doganale

Per quanto riguarda la determinazione del valore in punto di perfezionamento attivo, poi – osservano le Dogane – i Servizi della Commissione Ue hanno specificato che, in caso di importazione definitiva dei prodotti ottenuti dalle lavorazioni in tale regime, il valore delle merci deve essere determinato sulla base delle

regole generali previste dagli artt. 70 e 74 del CDU e, se si utilizzano nella lavorazione oltre che merci terze anche merci unionali, queste ultime vanno incluse nel valore da dichiarare all'importazione nell'ipotesi in cui l'operatore scelga di avvalersi della modalità di tassazione prevista dall'art. 85 del CDU. Se questa è la regola generale, l'Agenzia chiarisce che soltanto nel caso in cui l'operatore opti per il metodo di tassazione previsto dall'art. 86, par. 3 del CDU (calcolo del dazio sulle **materie prime** utilizzate nella lavorazione) “sarà possibile non includere le merci unionali nella determinazione del valore finale”.

Riguardo al perfezionamento **passivo**, la nota di ieri sottolinea che l'art. 259 del CDU non prevede più, come nella precedente normativa (art. 147, par. 1 del CDC) l'obbligo di rilascio dell'autorizzazione di perfezionamento passivo al soggetto che fa effettuare le lavorazioni all'estero (tranne che nell'unico caso di deroga contemplato dall'art. 147, par. 2 del CDC), ma dispone più genericamente in merito a merci unionali che possono essere temporaneamente esportate dal territorio doganale dell'Unione per essere sottoposte ad operazioni di perfezionamento. Ne discende che, visto l'aggiornamento normativo, il titolare dell'autorizzazione di perfezionamento passivo **non** deve **necessariamente** essere chi organizza le lavorazioni che vengono svolte al di fuori del territorio dell'Unione.

Con riferimento al rilascio di **autorizzazioni** al perfezionamento attivo, passivo, ammissione temporanea e uso finale su dichiarazione doganale ai sensi dell'art. 163 del regolamento delegato (UE) 2015/2446 (RD), in attesa dell'implementazione del sistema automatizzato di esportazione (AES) nell'ambito del CDU o del potenziamento dei sistemi nazionali di importazione, l'Agenzia puntualizza che la dichiarazione doganale deve contenere, anche in un documento allegato, i **dati** previsti dall'art. 55, par. 1), n. 8 del regolamento delegato transitorio 2016/341 (RDT) – che modifica l'art. 2 del RD – riguardanti una serie di informazioni concernenti l'operazione svolta (il tipo di trasformazione o utilizzo, la descrizione delle merci, il termine di appuramento ecc.).

Anche per le suddette operazioni possono essere applicate le disposizioni sulla circolazione di merci **senza formalità** doganali previste dall'art. 219 del CDU, purché tali movimenti risultino dalle scritture doganali previste dall'art. 178, par. 1, lett. e) del RD.

Biglietti gratis rilevanti nel calcolo della soglia per dichiarazione infedele

Per le manifestazioni sportive, per determinare l'imponibile IVA si guarda al controvalore nominale relativo ai biglietti omaggio oltre la quota del 5%

/ Maria Francesca ARTUSI

Il reato di infedele dichiarazione è stato recentemente modificato dal decreto che ha riformato il sistema sanzionatorio penale-tributario (DLgs. 158/2015).

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 4 del DLgs. 74/2000, la condotta di chi nelle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA indichi elementi attivi inferiori a quelli reali è punibile solo in quanto l'ammontare della imposta evasa sia superiore, per ciascun anno e per ognuna delle imposte evase, a 150.000 euro e l'ammontare degli elementi attivi sottratti alla imposizione sia superiore, relativamente al singolo anno di imposta, al 10% del totale degli **elementi attivi reali** o sia, comunque, superiore a 3.000.000 di euro.

Il precedente testo legislativo prevedeva, invece, quale generale soglia massima di punibilità della condotta la somma di 2.000.000 di euro, nel senso che – superata questa cifra – era possibile prescindere dall'accertamento della incidenza percentuale dell'importo sottratto al **calcolo della tassazione**, rispetto all'intero coacervo degli elementi positivi realizzati nel corso dell'anno di imposta. Incidenza richiamata, tra l'altro, anche dall'oggi abrogato art. 7 del medesimo DLgs. 74/2000, sia pure con riferimento alle sole valutazioni estimative, nella medesima percentuale indicata dal citato art. 4.

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 42744 depositata ieri, si pronuncia su un caso che implica la disciplina sopravvenuta del reato di dichiarazione infedele, applicabile retroattivamente anche alle dichiarazioni presentate precedentemente alla sua entrata in vigore in virtù del principio del *favor rei*.

Il direttore generale di una società per azioni, che gestisce un noto autodromo ed organizza le manifestazioni sportive che ivi si svolgono, aveva indotto il legale rappresentante della detta società ad indicare, nelle dichiarazioni di imposta relative agli anni 2010 e 2011, elementi attivi inferiori a quelli reali per importi pari a circa 2 milioni di euro per ciascun periodo di imposta, al fine di evadere l'IVA dovuta.

Il giudice di merito aveva ordinato il **sequestro preventivo** del profitto corrispondente al reato tributario. Tuttavia, stante l'avvenuto innalzamento della soglia di generale punibilità, ove l'importo sottratto a tassazione sia, come nel caso di specie, inferiore a 3.000.000 di euro, non si ricadrebbe più nell'ambito del penalmente rilevante.

La Cassazione, pertanto, precisa che per la concessione del sequestro preventivo in relazione alla ipotizzata violazione dell'art. 4 del DLgs. 74/2000, nel caso in

cui l'ammontare delle somme sottratte alla tassazione sia inferiore a 3.000.000 di euro, devono essere forniti elementi, sia pure solo indiziari, tali da far ritenere che detto ammontare sia comunque **superiore al 10%** dell'intero coacervo degli elementi attivi imponibili.

Alla luce della specifica attività della società in questione, i giudici precisano anche che nell'eseguire la predetta operazione il tribunale può, correttamente, porre a base del proprio calcolo il controvalore nominale "normale" dei biglietti di accesso agli impianti dell'autodromo offerti in omaggio relativamente alle manifestazioni sportive ivi organizzate, **detratta la quota esente** del 5% di essi, secondo la previsione di cui alla normativa di settore.

Va ulteriormente ricordato che, a tenore dell'art. 3 comma 5 del DPR 633/1972, non sono considerate prestazioni di servizi, suscettibili di costituire presupposto per l'applicazione della imposta sul valore aggiunto, le prestazioni relative agli spettacoli ed alle manifestazioni sportive rese ai possessori di titoli gratuiti per l'accesso ad esse, limitatamente al contingente numerico di tali **titoli di favore** stabilito nella misura, appunto, del 5% della capienza massima di ogni settore dell'impianto sportivo nel quale si tiene la manifestazione.

Non ha rilievo invece che tali titoli non abbiano costituito reddito

Per le **manifestazioni sportive** il corretto termine di riferimento per la determinazione dell'imponibile sul quale calcolare l'imposta è, dunque, costituito dal controvalore nominale relativo ai biglietti di favore emessi in eccesso rispetto alla citata quota esente del 5%. Non ha, invece, rilievo considerare che tale importo, proprio per la natura gratuita dei titoli di accesso così emessi, non ha costituito un reddito né tantomeno un'entrata per il soggetto debitore di imposta.

Secondo la Cassazione il legislatore ha inteso sottoporre a tassazione non l'entrata finanziaria conseguita (fenomeno, peraltro, caratteristico delle ipotesi di imposizione fiscale diretta) ma l'**astratto valore della prestazione eseguita**, a prescindere dal fatto che siffatto valore si sia o meno tramutato in una effettiva entrata finanziaria. Ciò anche al fine di prevenire la facile elusione della relativa imposizione tributaria, che potrebbe verificarsi laddove, attraverso il rilascio di ingenti quantità di biglietti di favore, fosse possibile abbattere sensibilmente il valore imponibile.

Licenziamento collettivo illegittimo se la comunicazione non è precisa

Per la Cassazione, le modalità con cui sono applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare devono essere indicate in modo "puntuale"

/ Luca MAMONE

La procedura per la dichiarazione di mobilità ex art. 4 della L. 223/91 rappresenta certamente uno dei passaggi più delicati nell'ambito dei **licenziamenti collettivi**, ove anche un singolo errore può inficiare la legittimità del programma di riduzione del personale.

Tale **complessità** si evidenzia anche nel caso della sentenza n. [19320/2016](#) della Corte di Cassazione, dove cadono in errore sia il datore di lavoro, nel comunicare i criteri di scelta operati nell'individuare il personale in eccedenza, sia la Corte d'Appello in merito alla disciplina sanzionatoria da applicare.

Nel caso in esame, la Corte d'Appello – su ricorso di un dipendente – dichiarava inefficace il licenziamento collettivo intimato da una onlus, per genericità della **comunicazione** di cui all'art. 4 comma 9 della L. 223/91. Ricordiamo che ai sensi di tale norma, il datore di lavoro, una volta comunicato per iscritto ai dipendenti il recesso, entro 7 giorni deve comunicare (sempre per iscritto) ai sindacati e agli uffici competenti l'**elenco** dei lavoratori licenziati con l'indicazione, per ciascun soggetto, del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del carico di famiglia, nonché fornire una puntuale indicazione delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta ex art. 5 comma 1 della medesima legge (carichi di famiglia, anzianità, esigenze tecnico produttive ed organizzative).

Nell'occasione, la Corte territoriale rilevava che nell'espone le modalità di applicazione del criterio delle "esigenze tecnico produttive e organizzative", il datore di lavoro aveva valorizzato l'anzianità nella mansione, ma **senza specificare** la data di inizio delle pregresse esperienze lavorative, la durata, il nominativo del datore di lavoro, la tipologia di documentazione presa in considerazione per l'attribuzione del punteggio finale. Accertato ciò, veniva ordinata la **reintegrazione** del lavoratore nel posto di lavoro ed il pagamento di un'indennità risarcitoria pari a 18 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

Nel ricorso per Cassazione, il datore di lavoro sostiene che la comunicazione ex art. 4 comma 9 della L. 223/91 deve sì indicare i presupposti per l'applicazione dei criteri di scelta, ma senza necessariamente documentare tutti gli elementi all'uopo utilizzati, essendo sufficiente indicare le **modalità** di applicazione. Nel caso in esame, la onlus aveva esplicitato che erano stati attribuiti due punti per ogni anno di attività svolta nell'attuale mansione, e prodotto le graduatorie finali suddivise per profilo professionale.

Per la Cassazione ciò non è sufficiente, osservando che per la comunicazione di cui all'art. 4 comma 9 della L. 223/91, vi è l'obbligo datoriale di indicare **"puntualmente"** le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare, essendo finalizzata a consentire agli interessati, alle organizzazioni sindacali e agli organi amministrativi di controllare la correttezza dell'operazione e la rispondenza agli accordi raggiunti. Inoltre, essa **"cristallizza"** anche le ragioni del recesso, non consentendo al datore di lavoro di dedurre in giudizio, *ex post*, l'applicazione di modalità della scelta diverse da quelle risultanti dalla citata comunicazione.

A tal fine, quindi, l'esigenza di consentire il controllo impone che non solo i criteri, ma anche i **presupposti fattuali** sulla base dei quali i criteri sono stati applicati risultino ricavabili dalla comunicazione.

Per i giudici di legittimità, la Corte territoriale ha giudicato correttamente, ritenendo che la comunicazione non fosse del tutto idonea a consentire il **controllo** sulla corretta applicazione dei criteri, con riferimento alle esperienze lavorative pregresse dei singoli lavoratori, in quanto non riportava la data di inizio delle stesse, né la relativa durata, né il nominativo del datore di lavoro, né la tipologia di documentazione presa in considerazione per l'attribuzione del punteggio finale che, quindi, non si comprendeva come fosse stato calcolato.

È invece fondato il motivo del ricorso connesso alla presunta **violazione** da parte della Corte d'Appello dell'art. 5 comma 3 della L. 223/91. In pratica, secondo la ricorrente, una volta riscontrato il vizio del procedimento, la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l'art. 18 comma 7, terzo periodo della L. 300/70, richiamato per il caso di "violazione delle procedure" dall'art. 5 comma 3 della L. 223/91, e riconoscere la **tutela indennitaria** (da 12 a 24 mensilità) ivi prevista. Avallando la tesi datoriale, la Cassazione spiega che la Corte d'Appello ha rilevato un difetto della comunicazione ex art. 4 comma 9 della L. 223/91, limitandosi così a sindacare il profilo formale attinente il contenuto della comunicazione, qualificando il vizio come meramente procedurale e senza scendere nel merito della correttezza dei criteri di scelta applicati.

Ha quindi erroneamente applicato la **tutela reintegratrice** prevista per la violazione dei criteri di scelta, anziché applicare quella indennitaria. Pertanto, la sentenza è stata cassata con riferimento a quest'ultimo motivo.

Domani le elezioni per il rinnovo del CdA della Cassa Dottori

Da eleggere anche i tre membri del collegio sindacale. In lizza le liste guidate da Walter Anedda e Andrea Perrone

/ Savino GALLO

Con qualche mese di ritardo rispetto ai tempi inizialmente preventivati, è arrivato il giorno delle **elezioni** per il rinnovo del vertice della **Cassa dei dottori commercialisti**. Domani, mercoledì 12 ottobre, i 150 delegati eletti lo scorso maggio saranno chiamati a scegliere gli otto componenti del consiglio di amministrazione e i tre membri del collegio sindacale per il quadriennio 2016-2020.

Ventinove, in tutto, i candidati in corsa per un posto nel prossimo consiglio di amministrazione (sono 34, invece, per il collegio sindacale), alcuni dei quali aggregati attorno a progetti politici specifici. Due, in particolare, quelli che dovrebbero contendersi il vertice dell'ente previdenziale: il primo fa capo a Walter **Anedda**, Presidente della CNPADC nel quadriennio 2008-2012, che guida la lista "Continuità e autonomia"; il secondo, invece, fa riferimento ad Andrea **Perrone**, delegato Cassa nel quadriennio 2004-2008, a capo della lista "Rinnovamento e trasparenza".

Due titoli, quelli scelti per la caratterizzazione delle rispettive liste, che, da soli, rimarcano le differenze tra i due progetti. Se, infatti, quello di Anedda intende "garantire" una **continuità** con il passato, sfruttando il "fattore comune che ha contraddistinto il buon operare del nostro ente", il progetto di Perrone parte dalla "necessità di offrire un'**alternativa** vera, nuova e competente alla guida della nostra Cassa di previdenza".

Approcci contrapposti, quindi, ancorché ci siano inevitabilmente più punti di contatto tra i rispettivi programmi. A cominciare dalla difesa dell'**autonomia** dell'ente e del suo patrimonio. Stesso discorso per le **agevolazioni** nei confronti dei nuovi iscritti, per i quali entrambi i programmi prevedono un ampliamento del periodo di versamento ridotto della contribuzione (da tre a cinque anni) e l'aumento del numero di rate attraverso le quali sarà possibile versare.

Per i giovani, sono previste anche iniziative di sostegno all'avviamento dell'attività professionale, il tutto nell'ottica di un'implementazione del sistema di **welfare**. Entrambi i programmi, infatti, parlano della necessità di migliorare la copertura assicurativa sanitaria e sviluppare ulteriormente forme di assistenza *Long term care*.

Il programma della lista guidata da Anedda, ad esempio, prevede la costituzione di un **fondo integrativo** di categoria o interprofessionale, la messa a punto delle misure assistenziali già adottate dalla Cassa e l'imple-

mentazione degli interventi a supporto della maternità. In quello della lista che fa capo a Perrone, invece, si parla dell'incremento delle coperture relative agli **esami clinici**, dell'estensione dei benefici anche ai soggetti attualmente non assicurati (esonerati, tirocinanti pre-iscritti) e dell'integrazione delle pensioni indirette nei casi di premorienza di un giovane collega.

Quanto, invece, al miglioramento dell'adeguatezza delle prestazioni, la squadra guidata da Perrone si impegna ad intervenire per "utilizzare in maggior misura di quella attuale il **contributo integrativo** sui montanti contributivi individuali, attribuendo sugli stessi, con la massima celerità, la riserva da extra-rendimento, finché presente". L'azione sarà rivolta anche ad "intervenire sui diritti già acquisiti, quando iniqui" e a "rinnovare e rendere definitivo il contributo di **solidarietà**, resistendo in ogni sede di giudizio contro sentenze che ci obblighino a restituirlo".

La lista guidata da Anedda, invece, si propone di portare avanti il processo "avviato nei due mandati precedenti" e finalizzato a "riequilibrare" i diversi trattamenti pensionistici. In questo caso, si parla di utilizzare il **fondo extra-rendimento** per una "redistribuzione che tenga anche conto delle **diseguaglianze** tra generazioni di iscritti", "accreditare il contributo integrativo sui montanti individuali per una percentuale superiore all'1%" e di "migliorare il meccanismo che permette di utilizzare un'aliquota di computo superiore a quella di finanziamento". Si propone, infine, di valutare la possibilità di introdurre la "**pensione anticipata**, previa opzione per il sistema contributivo, per coloro che maturano il trattamento previdenziale con il sistema misto". Spazio, nelle linee programmatiche della lista di Anedda, anche al rapporto con le altre casse private, con le quali si dovrà collaborare per "eliminare il paradosso della doppia tassazione", "ridurre la tassazione sulle rendite finanziarie" e istituire eventualmente un "**fondo** di solidarietà **intercategoriale**".

Nel programma della squadra di Perrone, invece, si parla anche di **spending review** interna, da realizzare attraverso "l'eliminazione degli sprechi e la riduzione dei costi, compresi quelli relativi alla *governance* della Cassa". In quest'ottica, si propone la "fissazione di un tetto massimo annuale dell'indennità di assenza da studio, pari alla metà del compenso" previsto per la carica ricoperta.

Tassi europei in rialzo sui livelli pre Brexit

I timori sulle sorti del sistema bancario tedesco e in genere europeo sembrano essere in parte rientrati

/ Stefano PIGNATELLI

Ampi rialzi nell'ultima settimana sui tassi di interesse: più 20 centesimi circa per i Bond Usa (1,74%) e per i Btp (1,39%); oltre 15 centesimi sul Bund (0,04%) e leggermente meno sull'Irs (0,44%). Decisamente più contenuto il **rialzo dei tassi** a breve (2 anni) ad eccezione di quelli americani che salgono grazie all'aumento delle probabilità di un rialzo dei Fed Fund viste le recenti indicazioni positive provenienti dalla congiuntura.

In particolare sono stati gli **indici di fiducia Ism** sul settore manifatturiero e dei servizi migliori delle attese ad innescare il rialzo: a ciò si aggiunga la voce, poi smentita, che la Bce stia valutando una progressiva riduzione del quantitative easing. I dati occupazionali di venerdì scorso leggermente inferiori alle attese (156k nuove buste paga a settembre contro attese di 170k; tasso disoccupazione al 5% dal 4,9%) hanno condotto ad una limatura dei tassi sia Usa sia Ue rispetto ai massimi di giornata. Il mercato del lavoro continua comunque a crescere ed i fondamentali dell'economia Usa si confermano solidi.

Si allarga leggermente lo **spread Btp-Bund** a 136 bps, dimostrazione che un po' di tensione sui periferici continua ad esserci. Sul Btp ha pesato leggermente l'emissione a 50 anni nei giorni prima del collocamento (seguì tassi e valute su www.aritma.eu).

I timori sulle sorti del sistema bancario tedesco ed europeo in genere sembrano essere in parte rientrati. Nel momento in cui gli operatori tornano a concentrarsi sui fondamentali i livelli che abbiamo visto nelle scorse settimane sui tassi, vicini ai minimi assoluti (-0,16% il Bund), appaiono ingiustificati.

I livelli attuali dei tassi europei sono molto simili a quelli medi del mese di giugno ma il **quadro** rispetto ad

allora è **leggermente migliorato** soprattutto sul fronte inflazione; il rialzo del prezzo del petrolio sopra i 50 dollari al barile alimenta le aspettative di ripresa per l'indice dei prezzi. Rispetto ad allora gli indici di fiducia sono risaliti. Attendersi quindi, come tendenza, i livelli di giugno non appare fuori luogo (il Bund 10 si muoveva tra 0 e 0,10%; l'Irs 10 tra 0,55% e 0,40%).

La tendenza di medio termine sembra orientata al rialzo per i tassi

La tendenza di medio termine, considerando uno scenario in cui crescita e inflazione forniscano segnali sufficientemente incoraggianti o almeno non negativi, appare **orientata al rialzo** per i tassi. Il Bond Usa sarà la guida: vederlo muoversi a cavallo di 1,7% appare plausibile con una crescente probabilità di allunghi verso 1,8%-1,9%. Difficile immaginare uno scollamento del Bund dal Bond Usa. Sulla strada ovviamente potranno esserci puntate verso il basso in occasione di eventuali fasi di avversione al rischio.

I bassi livelli dei tassi in Europa sono diventati un fastidio per il settore bancario e in parte anche per l'economia: tassi bassi per troppo tempo hanno come difetto di **anestetizzare gli investitori**. Rialzi come quello a cui si è assistito nell'ultima settimana, ancor più in presenza di politiche fiscali incentivanti, potrebbero favorire decisioni su investimenti lasciati finora **in standby**. Con estrema gradualità e attenzione, creare il dubbio che prima o poi i tassi possano iniziare a salire o possa iniziare una fase di riduzione degli acquisti QE, potrebbe diventare l'obiettivo della comunicazione Bce nel corso dei prossimi mesi.

Possibile versare le somme da raccolta dei giochi numerici a totalizzatore

La risoluzione n. 90 dell'Agenzia ha istituito i codici tributo da indicare nel modello F24 Accise per gli importi dovuti dal concessionario

/ REDAZIONE

Con la risoluzione n. 90 di ieri, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute dal **concessionario** derivanti dalla raccolta dei **giochi numerici** a totalizzatore nazionale (GNTN).

Si tratta di giochi di sorte basati sulla scelta di numeri da parte dei consumatori all'atto della giocata. Una quota delle poste di gioco, predeterminata dal regolamento dei singoli giochi, è conferita a un unico **montepremi nazionale** che viene ripartito, sempre secondo quanto stabilito dal regolamento, in quote di pari valore in funzione del numero di giocate vincenti appartenenti alla stessa categoria di premi. Il SuperEnalotto è il più popolare.

La risoluzione ricorda che il decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 18 luglio 2003 consente la riscossione delle entrate **tributarie ed extratributarie**, incluse quelle a titolo di sanzione, di pertinenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (ora Agenzia delle Dogane e dei monopoli), con le modalità stabilite dall'art. 17 del DLgs. 241/97.

Con nota n. 65893 dell'11 luglio 2016, l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (area Monopoli) ha chiesto l'istituzione dei codici tributo per consentire il versamento, mediante il modello **F24 Accise**, delle somme dovute dal concessionario derivanti dalla raccolta dei giochi

numerici a totalizzatore nazionale (GNTN).

L'Agenzia delle Entrate ha quindi istituito **28 codici tributo** (da "5419" a "5446"), da utilizzare a seconda del tipo di versamento e, nel caso di irregolarità, di penali e interessi legali.

Codici da "5419" a "5446"

In sede di compilazione del modello "F24 Accise", i codici vanno esposti nella "Sezione Accise/Monopoli e altri versamenti non ammessi in compensazione" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi **a debito** versati", indicando:

- nel campo "ente", la lettera "**M**";
- nel campo "provincia", nessun valore;
- nel campo "codice identificativo", il **codice concessione** (ad esempio 123456 o, nel caso non sia presente, 999999);
- nel campo "rateazione", nessun valore;
- nel campo "mese", ove richiesto, il mese cui si riferisce il versamento (01 nel caso non sia presente), nel formato "MM";
- nel campo "anno di riferimento", l'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA";
- nel campo "codice ufficio", nessun valore;
- nel campo "codice atto", nessun valore.